

n. 6056 /2015 R.G.

TRIBUNALE DI BERGAMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato, dott.ssa Sara De Magistris

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. e vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

E

[REDACTED] e [REDACTED]

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALESSIA PETRA BECCUTI

RESISTENTI

avente ad oggetto: **ricorso ex art. 702bis c.p.c. – alimenti**

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.11.2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La domanda di [REDACTED] volta ad ottenere la condanna dei genitori al pagamento in suo favore della somma mensile di € 700,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti, non può trovare accoglimento.

Invero, secondo il disposto dell'art. 438 c.c., gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

L'incapacità di provvedere al proprio mantenimento deve dipendere da invalidità dell'istante al lavoro per incapacità fisica ovvero dall'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali (Cass., 6/10/2006, n. 21572).

Si tratta di condizioni che non ricorrono nel caso di specie, non risultando il ricorrente nell'impossibilità di prestare attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali.

Infatti, risulta che il ricorrente, terminati gli studi superiori nel giugno 2010, ha lavorato come cameriere in Inghilterra sino all'estate 2012, quando ha lasciato il lavoro ed ha deciso di iscriversi all'università, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Cagliari.

Si tratta di decisioni libere e volontarie, non idonee a fondare la pretesa di pagamento di un assegno alimentare nei confronti dei congiunti.



Infatti, pur laddove si trattasse effettivamente della realizzazione di una legittima aspirazione del ricorrente a proseguire un percorso di studi al fine di ottenere la laurea, la mera frequentazione delle lezioni universitarie non potrebbe valere a fondare di per sé i presupposti per ottenere gli alimenti dai propri genitori, rappresentando soltanto una conseguenza di una propria scelta che il ricorrente, peraltro ormai da tempo uscito di casa, avrebbe dovuto prima parametrare alle proprie condizioni di reddito.

Peraltro, non discutendosi di scuola dell'obbligo, nemmeno i bisogni che il ricorrente prospetta quali costi di istruzione, spese per libri e per materiale di studio possono legittimamente ricondursi alla categoria dei bisogni primari che l'obbligo alimentare previsto a carico dei congiunti dagli artt. 433 e ss. c.c. mira a soddisfare, pena l'indebita confusione e contrapposizione tra il diritto agli alimenti ed il più diritto al mantenimento. Per la medesima ragione, irrilevante sarebbe, pur laddove in ipotesi accertato, l'iniziale consenso manifestato di genitori all'iscrizione universitaria.

Ne consegue che il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Letto l'art. 702^{ter} c.p.c., definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso depositato il 28.5.2015 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] delle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Bergamo, 22.12.2015

IL GIUDICE

Dott.ssa Sara De Magistris

